

**TAR LIGURIA***Pubblicazione per estratto*

Su disposizione del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria sezione II°, il quale, con ordinanza n. 54 del 23/4/2008, ha autorizzato la notificazione del ricorso (n. 930/2004), promosso da Carlo Garibotti contro il Comune di Genova nonché dell'ordinanza n° 49 del 27/3/2001 con la quale il Collegio del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, utilmente collocati in graduatoria della selezione interna indetta dal Comune di Genova con bando n° 19/2001, con notificazione per pubblici proclami, si effettua la presente pubblicazione per estratto del ricorso e dell'ordinanza stessi.

Tale ricorso è stato promosso nanti il T.A.R. Liguria dal sig. Carlo Garibotti patrocinato dall'Avv. Ernesto Rognoni, con studio in Genova, via Fieschi n. 3/18, con il quale il ricorrente dipendente del Comune di Genova, con qualifica di "tecnico servizi comunali" categoria del CCNL Regioni, enti locali, partecipante al bando di selezione interna n° 19 del Comune di Genova per prove selettive e titoli per n° 130 posti di "funzionario servizi tecnici", categoria D, posizione economica D1, ha contestato le modalità di svolgimento e le risultanze della detta selezione interna per i seguenti motivi:

- 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza del bando di selezione impugnato;
- 2) violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 1 del D.P.R. n° 487/1994. Eccesso di potere per

contraddittorietà in atti, mancanza di obiettività ed imparzialità nei criteri di giudizio;

- 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n° 241/1990, dell'art. 97 Cost. e del regolamento del personale del Comune di Genova. Incongruità e/o mancanza di motivazione. Eccesso di potere.

Con detto ricorso il ricorrente ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria l'accoglimento delle seguenti domande: "annullare il bando di selezione interna n° 19/2001 del Comune di Genova, di cui sopra, adottato con determinazione dirigenziale n° 104 del 19/2/2000, nonché di tutti gli atti impugnati, di cui in epigrafe, per i motivi di cui sopra e/o comunque, perché illegittimo e/o viziato da eccesso di potere; annullare tutti gli atti della selezione interna n° 19/2001 del Comune di Genova, di cui sopra e in particolare degli atti della commissione esaminatrice, nonché dei risultati e delle graduatorie del concorso selettivo, per cui è causa, per motivi di cui sopra e/o per gli altri meglio visti e/o comunque perché illegittimi e/o viziati da incongruità, illogicità e da eccesso di potere; dato atto della responsabilità del Comune di Genova, nei confronti dell'esponente per la condotta e per gli atti posti in essere, condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'esponente, danni da determinarsi e quantificarsi in corso di causa, per essere stato illegittimamente escluso dalla selezione, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e di onorari di lite". Con ordinanza n° 49 del 28/3/08 il collegio del Tribunale Amministrativo della Regione Liguria,

sezione II° ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti risultati utilmente collocati in graduatoria della selezione interna indetta dal Comune di Genova con bando n° 19/01. Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria impugnata entro il termine del 31/7/2008 e con ordinanza collegiale del 23/4/2008 n. 54 lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha autorizzato la notificazione mediante pubblici proclami ai soggetti controinteressati, salvo nei confronti dei cinque candidati che immediatamente lo precedono cui il ricorso andrà notificato nelle forme ordinarie entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.

ERNESTO ROGNONI

